



# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

## Deliberazione della Giunta Comunale

*Con immediata esecuzione*

**COPIA**

**N. 62 del registro**

**Data 12 luglio 2016**

**Oggetto:** Ricorso avverso l'ordinanza del 28.06.2016 R.G. 804/2012, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel ricorso promosso dalla Sig.ra Di Pisa Giuseppa contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente e approvazione disciplinare d'incarico.

---

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 15:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
2) DI FEDE ANNA LUCIA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARA FABRIZIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Anna Lucia Di Fede nella qualità di vice Sindaco del Comune.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

## **Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali**

Premesso:

Che con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 24 febbraio 2012, in atti, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Termini Imerese in data 19 giugno 2012, acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 20945, la Sig.ra Di Pisa Giuseppa, nata a Palermo il 18.03.1970, residente in Misilmeri, Via G. Traina n. 73, Codice Fiscale DPSGPP 70C58G273Z, elettivamente domiciliata in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele n. 381, presso lo studio dell'avv. Emanuele Catania, dal quale è rappresentata e difesa, chiamava innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Civile il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, a comparire il giorno 11 luglio 2012, per chiedere, tra l'altro, reiectis adversis quanto segue:

1) Emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della decisione sul merito;

2) In particolare, ordinare al Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione del ristagno di acqua e bonifica dell'area in questione;

3) Nel merito, previa conferma del provvedimento d'urgenza, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente in conseguenza dei fatti per cui è causa;

4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;

Che con deliberazione n. 48 adottata dalla Giunta Comunale in data 3 luglio 2012, al fine di tutelare le ragioni del Comune, è stabilito di resistere al ricorso in parola, nominando legale dell'Ente l'avv. Andrea Treppiedi del foro di Palermo;

Che con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2012, si è stabilito di chiamare in garanzia i seguenti soggetti: ditta Noda s.r.l., che ha svolto i lavori di costruzione di un edificio nella zona sottostante la via Chiasso Meloria, La Compagnia Assicuratrice con la quale l'Ente al tempo del verificarsi degli eventi aveva stipulato apposito contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (RCT), nonché la Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. (APS), nella qualità di gestore del servizio idrico integrato;

Vista l'ordinanza trasmessa dal legale di fiducia del Comune, che propone immediato reclamo, emessa in data 28.06.2016 R.G. 804/2012 dal Giudice Istruttore di Termini Imerese, con la quale:

- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Comune di Misilmeri di rimuovere lo stato di degrado;
- Condanna il Comune di Misilmeri, a rifondere nei confronti della ricorrente le spese di lite liquidate, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi € 5.600,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%;

- Condanna il Comune resistente a rifondere nei confronti delle due società chiamate in causa le spese di lite liquidate, ai sensi del DM 55 del 2014 per Acque Potabili Siciliane SpA, in complessivi € 1.500,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, e per NO.DA s. r.l in complessivi € 3.500,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%;
- Pone le spese di CTU, liquidate in separato decreto a carico dell'Ente convenuto;

Vista la nota pec del 5 luglio 2016, con la quale il Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e Istituzionali, al fine di valutare l'opportunità di proporre reclamo all'ordinanza di cui sopra, ha chiesto all'avv. Andrea Treppiedi, legale dell'Ente di voler rappresentare le ragioni e le motivazioni a sostegno del reclamo stesso;

Vista la nota pec del 6 luglio 2016, a firma dell'avv. Andrea Treppiedi, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale evidenzia ulteriori elementi che se correttamente rivalutati, potrebbero portare ad una diversa pronuncia;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto, per quanto sopra esposto, procedere al reclamo avverso l'ordinanza, sopra richiamata, emessa dal Giudice Istruttore in data 28.06.2016, nominando quale legale dell'Ente l'avv. Andrea Treppiedi del foro di Palermo, già difensore di prime cure nel giudizio di che trattasi;

Ritenuto, altresì, che detta scelta viene dettata da ragioni di uniformità del giudizio e di coerenza processuale, mediante incarico da conferire all'avv. Andrea Treppiedi, inserito nell'elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Area 6 "Demografica e Legale" n. 15 del 02.02.2016;

Visto che la fattispecie in commento trova riscontro peraltro nell'art. 4, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi legali e che per la stessa si può prescindere dalla individuazione mediante "Elenco comunale degli Avvocati";

Dato atto che, per ragioni di complementarietà e consequenzialità non può darsi luogo al principio di rotazione, così come previsto dal D.Lgs 50/2016;

Vista la nota pec del 06.07.2016 con la quale il predetto professionista, all'uopo contattato, ha provveduto ad inviare il preventivo di spesa concernente diritti ed onorari, relativi all'incarico in oggetto indicato, determinati nell'importo di € 3.093,27 comprensivo di I.V.A., cpa, contributo unificato e ritenuta d'acconto come per legge;

Visto l'art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale debba essere regolato da apposita convenzione

da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 3.093,27, comprensivo di I.V.A., cpa, contributo unificato e ritenuta d'acconto come per legge, per far fronte agli oneri connessi alle prestazioni legali connesse al reclamo da proporre a seguito dell'ordinanza sopra citata;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## **Propone**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

### **Alla Giunta Comunale:**

- a) Proporre reclamo avverso l'ordinanza R.G. 804/2012 del 28.06.2016, emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Termini Imerese in premessa esplicitata;
- b) Nominare l'Avv. Andrea Treppiedi del Foro Palermo, quale legale dell'Ente, per difendere e rappresentare il Comune di Misilmeri;
- c) Approvare il compenso calcolato ai sensi del vigente regolamento comunale per gli incarichi legali, annesso alla presente, dell'importo di € 3.093,27, comprensivo di I.V.A., cpa, contributo unificato e ritenuta d'acconto come per legge;
- d) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- e) Dare atto che l'impegno di spesa pari ad € € 3.093,27, comprensivo di I.V.A., cpa, contributo unificato e ritenuta d'acconto come per legge, scaturente dall'affidamento dell'incarico *de quo*, sarà assunto con

successivo e separato atto provvedimento gestionale, con imputazione del relativo esito sull'intervento Cod. 01.01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

- f) Dare, altresì, atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;
- g) Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale.

Pre-impegno 1264/16

**Il proponente**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 12.07.2016

**Il Responsabile dell'Area 1**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n.1264/16 del 12.07.2016)

Misilmeri, 12.07.2016

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

## **La Giunta Comunale**

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Ricorso avverso l'ordinanza del 28.06.2016 R.G. 804/2012, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel ricorso promosso dalla Sig.ra Di Pisa Giuseppa contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente e approvazione disciplinare d'incarico», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona , responsabile dell'Area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

### **Delibera**

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Ricorso avverso l'ordinanza del 28.06.2016 R.G. 804/2012, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel ricorso promosso dalla Sig.ra Di Pisa Giuseppa contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente e approvazione disciplinare d'incarico», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL VICE SINDACO**

F.to dott.ssa Anna Lucia Di Fede

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to: dott.ssa Elisabetta Ferraro

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott. Antonino Cutrona

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 12.07.2016

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 12.07.2016

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 12.07.2016 al 27.07.2016  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 28.07.2016**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 12.07.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**